

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO APPROVATI

- **Il DDL sulla SICUREZZA del LAVORO con 284 SI, 1 No e 210 Astenuti**
- **e una serie di O.d.G. IMPEGNATIVI per il GOVERNO, di cui 8 promossi da Associazione Ambiente e Lavoro**

L'Associazione Ambiente e Lavoro esprime viva soddisfazione per l'approvazione definitiva del disegno di legge sul Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che prevede:

- **9 mesi per la predisposizione del "Testo Unico"**
- **ma anche adempimenti precettivi, che entreranno immediatamente in vigore** (15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Ma la Camera dei Deputati ha approvato anche importanti Ordini del Giorno, impegnativi per il Governo e promossi da Associazione Ambiente e Lavoro, con il sostegno di migliaia di esperti e operatori della prevenzione.

Pubblichiamo gli 8 Ordini del giorno approvati, e promossi dall'Associazione Ambiente e Lavoro

Ringraziamo vivamente:

- **il Presidente della Repubblica, Sen. Giorgio Napolitano**
- **i Presidenti delle Camere On. Fausto Bertinotti e Sen. Franco Marini**
- **i Ministri e Sottosegretari On. Cesare Damiano e Antonio Montagnino (Lavoro) e Livia Turco e Gian Paolo Patta (Salute)**
- **i Presidenti delle Commissioni competenti On. Gianni Paglierini e On. Mimmo Lucà (Camera), Sen. Tiziano Treu (Senato) e Sen. Oreste Tofani (Comm. Inchiesta Infortuni)**
- **i Relatori On. Augusto Rocchi e On. Donato Mosella (Camera) e Sen. Giorgio Roilo (Senato)**
- **le molte centinaia di persone che ne hanno sostenuto l'approvazione, inviando centinaia di mail al Governo, ai Capi-gruppo e ai Parlamentari di tutti i partiti politici, indipendentemente dai gruppi politici**
- **ringraziamo tutti i Parlamentari che hanno depositato e sostenuto i ns. Odg allegati per la Camera (per il Senato vedere apposita pubblicazione).**

Informazioni in progress, al sito web dedicato al T.U.:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

Ordini del Giorno n. 19 e 20 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

l'istituto dell'interpello è stato modificato dall'articolo 2, comma 113, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, che sostituisce l'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevedendo, al comma 2, che «l'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti [...] esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili»;

l'esclusione dall'applicazione di sanzioni, prevista dal citato comma 2, non può essere prevista per le violazioni di norme che incidono sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro;

il disegno di legge in esame abroga omologhe esclusioni, ad esempio all'articolo 11, che modifica il comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), eliminando l'esclusione dalle ispezioni concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere lo strumento dell'interpello di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente a quesiti di ordine effettivamente e sostanzialmente generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal solo comma 1 del suddetto articolo 9, a garanzia dei poteri attribuiti agli organi di vigilanza e controllo e al potere giudiziario.

Odg:

- n. *9/2849/19. firmatari gli On. Franco Russo, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

- n. *9/2849/20. firmatario l'On. Ferdinando Benito Pignataro.

Ordini del Giorno n. 21 e 22 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

per talune aziende esiste già l'obbligo di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in particolare per le aziende soggette a rischi di incidenti industriali rilevanti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (detto «Seveso 2»);

risulta opportuno prevedere l'obbligo di adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) almeno per le aziende oltre una determinata soglia di dipendenti o che operano in altri settori e comparti che presentino particolare rischiosità;

è stato definito, fin dal 28 settembre 2001, un modello di «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)», condiviso e sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL, UIL, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, INAIL, ISPESL, UNI e condiviso anche da tutte le associazioni tecnico-scientifiche e professionali rappresentate dalla CIIP (Consulta italiana interassociativa della prevenzione),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia:

prevista l'informazione e incentivata l'assunzione volontaria di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), secondo il modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» approvato da UNI-INAIL, ISPESL e parti sociali, pubblicato nel settembre 2001, e sue successive integrazioni e modifiche;

definito e introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisca parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il suddetto modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali, limitatamente:

- alle aziende con oltre mille dipendenti;
- alle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti;
- alle centrali termoelettriche;
- agli impianti e ai depositi nucleari;
- alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Odg:

- n. **9/2849/21. firmatari gli On. Zipponi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

- n. **9/2849/22. firmatario l'On. Pagliarini.

Ordini del Giorno n. 23 e 24 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

l'Unione Europea, in tema di salute delle lavoratrici ha approvato e pubblicato, in attuazione della direttiva 92/85/CEE, le «linee direttrici» per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

le suddette «linee direttrici» non sono ancora formalmente recepite in Italia, benché previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, sulla base delle procedure previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, affinché vengano recepite in Italia le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici.

Odg:

- n. *9/2849/23. firmatari gli On. Perugia, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

- n. *9/2849/24. firmataria l'On. Bellillo.

Ordini del Giorno n. 25 e 26 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, consente l'assunzione dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale («RSPP»):

da parte di determinate categorie di datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a duecento;

con la frequenza ad un unico corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di sedici ore totali e senza alcun aggiornamento periodico;

per tutti gli altri responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale è obbligatoria una formazione minima di sessanta ore e un aggiornamento minimo quinquennale di almeno quaranta ore;

persino il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve frequentare corsi di formazione di minimo 32 ore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che la formazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non possa essere inferiore a quella prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e l'aggiornamento abbia frequenza minimo quinquennale.

Odg:

- n. **9/2849/25. firmatari gli On. Guadagno detto Vladimir Luxuria, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

- n. **9/2849/26. firmatario l'On. Sgobio.

Ordini del Giorno n. 27 e 28 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premesse che:

le disposizioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, consentono il ricorso al lavoro somministrato indipendentemente:

dal tipo, durata e gravità di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi;

nonché dall'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose o da altre determinate condizioni di lavoro;

per l'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose e per talune condizioni di lavoro, sarebbero necessari un'adeguata formazione e un esaustivo addestramento, con verifica dei risultati e delle capacità professionali acquisiti,

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito il divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di:
- determinate esposizioni pericolose, in particolare per i lavori con rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69, comma 1, 72-*decies*, 75, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
- utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe e ai cosiddetti «salvavita».

Odg:

- n. *9/2849/27. firmatari gli On. Duranti, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
- n. *9/2849/28. firmatario l'On. Vacca.

Ordini del Giorno n. 29 e 30 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

le disposizioni attualmente vigenti non prevedono mai ed in nessun caso la valorizzazione delle associazioni che si occupano statutariamente di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

in altri casi è previsto il riconoscimento delle associazioni, in particolare delle associazioni ambientali, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

vanno definite le finalità statutarie e la continuità e rilevanza dell'attività svolta dalle associazioni che si occupano di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti:

- **il riconoscimento delle associazioni che possono essere riconosciute «associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale», con decreto ministeriale e senza alcun onere a carico dello Stato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il riconoscimento delle «associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale»;**
- **i requisiti in possesso delle associazioni, senza scopo di lucro, sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione, la cui durata minima deve essere decennale, e della sua rilevanza esterna nazionale;**
- **le attività di informazione e formazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro che possono essere svolte dalle Associazioni riconosciute «Associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale».**

Odg:

- **n. **9/2849/29. firmatari gli On. Cacciari, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.**

- **n. **9/2849/30. firmatario l'On. Tranfaglia.**

Ordini del Giorno n. 31 e 32 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

nella salvaguardia degli adempimenti sostanziali per la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro, possono essere individuati adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale;

va ricercato l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione, circa la precisa individuazione di quali siano gli adempimenti meramente amministrativi e formali;

la sede ove verificare l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione risulta essere la Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, previa istruttoria nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed eventualmente consultando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti gli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, tramite adempimento in forma telematica o accorpamento in uno o più documenti o registri, ad esclusione di tutti quelli la cui violazione prevede comunque una sanzione.

Odg:

- n. *9/2849/31. firmatari gli On. Frias, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

- n. *9/2849/32. firmatario l'On. Cesini.

Ordini del Giorno n. 33 e 34 (simili) promossi da Associazione Ambiente e Lavoro

La Camera,

premessi che:

l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promuove ogni anno, generalmente nel mese di ottobre, in tutta l'Unione Europea la «Settimana europea» della sicurezza sul lavoro;

in tale occasione, in Italia si svolgono da anni iniziative importanti ma non sempre coordinate;

risulta opportuno coordinare le iniziative, in particolare favorendo la pubblicizzazione di un «Bilancio» preventivo e consuntivo delle iniziative programmate, promosse e svolte,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che:

nell'ambito della «Settimana europea», promossa annualmente dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulghino un «Bilancio annuale», sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici che preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi e svolgano altre iniziative dedicate;

nell'ambito della predetta «Settimana», le regioni e le province autonome possano promuovere analoghe iniziative;

venga promosso il logo «Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita», individuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità.

Odg:

- n. **9/2849/33. firmatari gli On. Locatelli, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

- n. **9/2849/34. firmatario l'On. Napolitano.

Seguirà elenco di tutti gli altri Odg approvati all'indirizzo:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

Informazioni in progress, al sito web dedicato al T.U.:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>